

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 18 marzo 2004, ha approvato il seguente disegno di legge,
d’iniziativa dei senatori Caruso Antonino, Bobbio, Callegaro,
Calvi, Caruso Luigi, Fassone, Magistrelli, Thaler Ausserhofer,
Tirelli, Ziccone, Borea, Bucciero e Comincioli:*

Modifica dell’articolo 188 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

Art. 1.

1. All’articolo 188 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «, sempre che quest’ultima non superi complessivamente due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «detentiva, sempre che quest’ultima non superi complessivamente

cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-*bis* dell’articolo 444 del codice».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE
